



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA CITTÀ DELLE CERAMICHE

ORDINANZA N. 18 DEL 06.05.2019

OGGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Divieto di affissione di manifesti elettorali al di fuori degli spazi autorizzati e nelle ore notturne.

IL SINDACO

PREMESSO che con il decreto del Presidente della Repubblica del 22.3.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.3.2019 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per Domenica 26.maggio 2019;

CONSIDERATO che la Legge 212/1956 prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla popolazione di singoli centri abitati;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 47 del 29.04.2019 ha provveduto a delimitare, ripartire e assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale del 26.5.2019;

CONSIDERATO che la Prefettura di Messina, in data 30.4.2019 ha indetto un incontro per la disciplina per la propaganda elettorale, giusto verbale acquisito al protocollo comunale in data 30.04.2019 n. 4917, il cui contenuto è integralmente richiamato, invitando tra l'altro, i Sindaci ad emanare apposita Ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, per regolamentare la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali;

RITENUTO di aderire all'invito della Prefettura vietando l'affissione dei manifesti elettorali nelle ore notturne e specificatamente dalle ore 24.00 alle ore 6.00;

RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano potenzialmente compromesso dall'affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o riservati ad altre liste o ad altre candidature;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003 che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali prevedendo che la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco ... sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 8 comma 1 legge 212/1956 chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale o non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 25,82 a € 258,22;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 212/1956 chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da € 25,82 a € 258,22;
- ai sensi dell'art. 15, comma 17, Legge 515/1993 in caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1.032,91;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

In occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019

- il divieto assoluto di affissione di manifesti elettorali e di qualsiasi materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi delimitati, ripartiti e assegnati con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2019
- il divieto assoluto dell'affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e

specificatamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti che violano i superiori divieti pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni di legge, con l'avvertimento che:

- le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sono a carico, in solido tra loro, del/degli autore/i materiale/i del fatto e del committente responsabile.
- le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Messina, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando VV.UU. e all'Ufficio Elettorale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Restano salve e impregiudicate tutte le altre norme vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Sicilia entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 06/05/2019



IL SINDACO
Francesco Re